

Cassazione penale. Se è dimostrata l'apparenza

Il finto trust non copre le quote dal sequestro

Alessandro Galimberti

MILANO

Il trust apparente (sham trust) non mette al riparo le quote societarie dal sequestro preventivo della Procura. Il risvolto penale di un principio civilistico assodato - e che determinerebbe la radicale nullità della segregazione dei beni - è al centro della sentenza 21621/14 della Sesta penale della Cassazione, depositata ieri.

Il caso nasceva dal ricorso di una società di Melito Porto Salvo in opposizione al decreto del Gip di Reggio Calabria che aveva sequestrato quote azionarie, nel frattempo girate a un trust di diritto inglese. Secondo i ricorrenti, il conferimento dei beni al trustee aveva di fatto e di diritto reciso la disponibilità delle quote azionarie in capo al disponente, indagato per associazione a delinquere e altri reati finalizzati alla costituzione di un cartello di imprese in grado di gestire la totalità degli appalti pubblici del posto. L'irrevocabilità statutaria della segregazione, sempre stando a questa versione dei fatti, avrebbe

dimostrato la genuinità del trust, e pertanto l'abnormità del decreto del giudice dell'indagine preliminare.

A confutare questa tesi c'è però - sottolinea la Sesta - un'accurata attività investigativa che, tra intercettazioni ambientali e accertamenti presso l'Inps (dove emergeva il ruolo di dipendenti del trust degli stessi disponenti) dimostra la natura puramente virtuale del trust e la permanente disponibilità dello stesso e dei beni conferiti in capo agli indagati. Pertanto, scrive la Corte nel principio di diritto formulato, «sono assoggettabili a sequestro preventivo finalizzato alla confisca le partecipazioni a società trasferite in un trust, quando sussistono elementi indiziari sintomatici di una correlazione tra l'oggetto di tale atto di destinazione e l'ipotizzata attività illecita, che consentono di ritenere fittizia l'operazione negoziale in ragione della persistente disponibilità dei beni in capo ai precedenti amministratori della società».